

Allegato "B" al N. 3350 DI RACC.

STATUTO

Art. 1) Denominazione, sede e durata

1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (d'ora in avanti CTS) e della normativa in materia un'associazione denominata:

**"Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro - WEEC
NETWORK ETS"**

2. La denominazione può essere utilizzata in qualsiasi forma grafica.

Art. 2) Sede

1. L'Associazione ha sede in Comune di Torino.

2. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3) Finalità e Oggetto

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha la finalità di promuovere la costruzione di una comunità sostenibile a ogni livello, dal locale all'internazionale, attraverso:

- la tutela, la valorizzazione e la promozione della natura e dell'ambiente e del patrimonio culturale, storico e artistico, la lotta a ogni forma di discriminazione e di razzismo, di disuguaglianza, disagio e svantaggio sociale, economico, fisico, psichico, familiare, scolastico, la diffusione di una cultura e coscienza ambientale come fattore di crescita civile e di sviluppo eco-compatibile, dialogo e pacifica convivenza e cooperazione tra i popoli;

2. L'Associazione ha cura di promuovere tali valori con ogni possibile modalità informativa, formativa, di ricerca e educativa rivolta agli attori pubblici e privati dell'educazione formale, non formale e informale e ai cittadini in genere.

3. L'Associazione opera, in altri termini, per il rafforzamento e la diffusione di una "cultura della sostenibilità" capace di rimuovere effettivamente i fattori profondi di degrado ambientale e insieme i fattori di disuguaglianza, permettendo, contemporaneamente, il libero dispiegarsi delle differenti personalità e aspirazioni di ciascuno.

4. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

= educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (CTS art. 5, lett.d);

= interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (CTS art. 5, lett.e);

= interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (CTS art. 5, lett.f);

= organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di



Simona Beatrice Postiglione
NOTAIO

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (CTS art. 5, lett.i);

= ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h art. 5 CTS);

= cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (CTS art. 5, lett.n);

= promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (CTS art. 5, lett.v);

= promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (CTS art. 5, lett.w);

= riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (CTS art. 5, lett.z).

Per il perseguimento degli associativi l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare e gestire progetti e partenariati; eventi, dibattiti, conferenze, meeting ed incontri;
- promuovere e gestire corsi per formatori; organizzare stages di formazione e di aggiornamento professionale;
- promozione di reti sociali e professionali, network e community;
- creare archivi e banche dati di carattere scientifico, culturale e sociale anche attraverso la raccolta e la diffusione di documentazione su esperienze didattiche e materiali metodologici-pedagogici,
- gestire strutture socioeducative, centri didattici, di documentazione e di educazione ambientale che possono prevedere anche servizi di ospitalità esperienziale;
- pubblicare materiali, libri, periodici e materiali multimediali ed innovativi sui temi propri delle finalità sociali;
- prestare consulenze di settore a istituzioni ed autorità pubbliche, imprese, organizzazioni ed enti, a livello italiano sia a livello internazionale.

5. Le attività saranno svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività svolta dai propri associati e dalle persone aderenti agli eventuali enti associati per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra ma, ove non fosse possibile, anche a mezzo di professionisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse", svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. Tutte le attività predette saranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri associati nonché, quando occorra, tramite servizi di terzi da essa procurati.

E quindi, nel rispetto delle attività che costituiscono gli scopi l'associazione potrà:

- stipulare atti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto di immobili,

convenzioni, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze nonché per ottenere l'affidamento di archivi e materiali storico-culturali per le proprie finalità istituzionali
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse dell'Associazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017.

Art.4) Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e l'Assemblea dei Soci ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente Statuto.

Art.5) Associati

1. Il termine associati indica le persone, fisiche o giuridiche, che condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

2. Per meriti particolari, il Consiglio di amministrazione può decidere l'attribuzione della qualifica di socio onorario, con pienezza di diritti.

3. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

4. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e si perde:

a) per recesso o per esclusione, nei casi di cui al successivo Art. 6);

b) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto;

c) per morte o estinzione se persona giuridica.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno della Associazione.

Art. 6) Volontari

1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 7) Ammissione degli Associati – Diritti e doveri

1. L'ammissione degli Associati avviene, su domanda scritta degli interessati presentata al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà, una volta verificata la condivisione degli scopi dell'Associazione e ritenuta l'idoneità al loro perseguimento. Il Consiglio di Amministrazione potrà dotarsi di apposite procedure operative da applicare alla valutazione di ogni nuova candidatura e non dovrà motivare l'eventuale decisione di diniego in merito alla candidatura.

2. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio di Amministrazione con delibera motivata da adottarsi entro 30 (trenta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

3. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

4. Gli Associati ordinari sono tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Ogni associato purché iscritto nel libro associati, ed in regola con i versamenti delle quote associative annuali, ha diritto di voto in assemblea nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Art. 8) Recesso ed esclusione

1. L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione ed ha effetto immediato.

2. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione ;

3. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione.

4. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

5. La perdita della qualità di associato non libera dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso né dal dovere di adempimento delle

eventuali obbligazioni assunte, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione ed il fuoriuscito non può vantare alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Art. 9) Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati,
- b) il Consiglio di amministrazione,
- c) il Presidente,
- d) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 10) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

1. L'Assemblea degli associati ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, secondo quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo 8;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea degli associati straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

B) Convocazione

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

4. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 30% (trenta per cento) degli associati aventi diritto di voto.

5. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

6. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

7. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

8. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

9. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

10. Ciascun associato esprime un solo voto.

11. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

12. Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato o dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

14. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

15. E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Si reputa regolarmente costituita pur in assenza di formale convocazione l'assemblea alla quale partecipano tutti gli associati, i componenti il Consiglio di Amministrazione e di Controllo, se nominato

E) Maggioranze

16. L'Assemblea è validamente costituita con presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

17. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

18. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la

presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

20. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Di Amministrazione

A) Funzioni

1. È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

2. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea degli associati.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- stimolare e coordinare, anche appositi ordini di servizio e organigrammi, le attività di tutti i settori dell'Associazione a livello nazionale e internazionale e la loro articolazione in progetti, dipartimenti e gruppi di lavoro, nominandone i relativi responsabili;
- istituire un sistema di qualità interno, anche ai fini di certificazione e accreditamento dell'Associazione e accertarne la validità mediante procedure di monitoraggio definite dal sistema stesso;
- curare i rapporti con singoli soci e con le sedi locali e regionali, con non soci e con altri enti o associazioni, affidando gli incarichi necessari alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Associazione e stipulando, se del caso, patti e convenzioni con persone ed enti pubblici e privati, sia a livello nazionale sia internazionale;
- organizzare convegni ed altre iniziative su temi specifici;
- autorizzare l'istituzione di sedi regionali e vigilare sull'attività delle sedi regionali e, in caso di gravità o urgenza, con proprio provvedimento

motivato ne può sospendere o revocare gli organi nominando un Commissario per un periodo massimo di un anno, entro il quale la sede regionale dovrà rinnovare i propri organi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

4. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

5. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero tra i soggetti indicati dagli enti giuridici associati; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

6. Dalla funzione di componente il Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eventualmente uno o più Vice Presidenti, un Segretario Generale.

8. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

9. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

11. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

12. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

13. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

17. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

18. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Art. 12) Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

2. È eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

3. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, impedimento o assenza, le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente o, in caso di più Vicepresidenti, dal Vicepresidente più anziano e, in mancanza di questi, dal consigliere anziano.

4. Il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

5. Il Presidente nomina un Coordinatore Amministrativo e Tesoriere il quale assiste il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni, vigila sul rispetto degli atti del presidente e del regolamento interno, provvede alla regolarità delle procedure amministrative e degli adempimenti di legge, verifica la situazione di gestione e la congruità delle spese con i piani budget, sovrintende al buon funzionamento delle strutture organizzative e tecniche soprattutto dal punto di vista della economicità di gestione e di compatibilità economica, collabora a definire, d'intesa con il Presidente, nei dettagli, i compiti e i rapporti economici con i dipendenti e i collaboratori sulla base della programmazione dell'attività dell'Associazione e nel quadro delle compatibilità di bilancio, provvede ai pagamenti e agli incassi, segue la contabilità e tiene il rendiconto dei movimenti di cassa, tiene i rapporti con i fornitori, cura il buon andamento quotidiano della struttura. È invitato permanente al Consiglio di Amministrazione, qualora non ne sia membro, coadiuvando alla stesura dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e della tenuta del Libro associati.

Art. 13) Organo di Controllo

A) Funzioni

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

3. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza

diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

5. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

6. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

7. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14) Revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15) Sedi di rappresentanza

A) Funzioni

1. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi associativi, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi dettati dal CdA e dall'Assemblea, possono essere istituite rappresentanze regionali, interregionali o internazionali costituite dai soci dell'Associazione. Di seguito anche denominate sedi e sezioni regionali, interregionali o internazionali.

2. Le rappresentanze sono da considerarsi diretta emanazione dell'Associazione ed operano con propria autonomia gestionale nell'ambito del territorio di appartenenza. Le attività da loro organizzate saranno coadiuvate e coordinate dalla sede centrale previa programmazione periodica sottoposta all'attenzione del CdA. Le sedi di rappresentanza hanno lo scopo di promuovere ed operare secondo le finalità statutarie.

3. Le rappresentanze operano secondo il regolamento definito ed approvato dal CdA e dall'assemblea dell'Associazione.

4. Ciascuna sezione regionale, interregionale o internazionale applica il presente Statuto al proprio livello territoriale, fatte salve le modifiche ed eccezioni che il CdA dell'Associazione abbia autorizzato, inclusa l'adozione di uno Statuto specifico e l'adozione di specifici regolamenti, sulla base di convenzioni con l'Associazione stessa.

5. Le rappresentanze possono a loro volta organizzarsi in gruppi locali.

6. L'istituzione della Sede di rappresentanza diventa effettiva a seguito di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini,

Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

2. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Sono considerate, a titolo esemplificativo, operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

5. Costituiscono il patrimonio dell'associazione e contribuiscono ad incrementarlo:

a) contributi degli aderenti (quote associative annue);

b) contributi di privati (eventuali elargizioni fatte dagli Associati o da terzi);

c) rimborsi derivanti da convenzioni;

d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

e) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;

f) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio nel rispetto delle norme di legge in materia;

g) ogni altra entrata prevista dalle norme vigenti che possa avvantaggiare l'Associazione;

h) eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva.

Art. 17) Rendiconto Annuale

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione

deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge.

3. Il Consiglio, otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria degli Associati, deve depositare presso la sede sociale, il bilancio d'esercizio. Il Consiglio entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

4. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, viene depositato, qualora richiesto, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.

6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Art.18) Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo.

Art.19) Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to Elena PAGLIARINO

F.to Simona Beatrice POSTIGLIONE - impronta del sigillo